



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Oggetto: Ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021 recante “Riordino e razionalizzazione delle vigenti disposizioni in materia di riparazione, restauro, ripristino e ricostruzione degli immobili di interesse culturale e paesaggistico appartenenti a soggetti privati”. Prime questioni interpretative e applicative.

Indice sommario

Premesse

- 1) **Ambito e data di entrata in vigore dell’ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021;**
- 2) **Sono ricompresi nell’ambito di applicazione della ordinanza n. 116 anche tipologie particolari di immobili di interesse culturale, di proprietà privata, non qualificabili come abitazioni di carattere ordinario;**
- 3) **Per la concessione dei contributi comprensivi degli incrementi della ordinanza 116 si applica la disciplina vigente prevista dalle ordinanze in materia di ricostruzione privata per quanto riguarda i requisiti soggettivi e presupposti oggettivi di carattere generale validi per tutte le domande di contributo;**
- 4) **Per la determinazione della percentuale di contributo per immobili non ricompresi nei comuni del cratere si applica la disciplina vigente;**
- 5) **Calcolo degli incrementi del costo parametrico previsti dalla ordinanza 116;**
- 6) **Per la declinazione ed articolazione degli incrementi delle singole Tabelle si deve considerare la categoria complessiva di intervento;**
- 7) **Il progetto di restauro di «immobili dichiarati di interesse culturale» (parte seconda del D.Lgs. 42/20024) può prevedere interventi di parziale ricostruzione di elementi danneggiati dal sisma;**
- 8) **Gli incrementi si applicano agli immobili “collabenti” formalmente dichiarati di interesse culturale (articolo 1, comma 1 lettere d) e non si applicano ai “ruderi” (articolo 1, comma 1 lettere d);**
- 9) **Agli edifici collabenti “non formalmente vincolati” non si applicano gli incrementi previsti dalla ordinanza 116;**
- 10) **Gli incrementi previsti dalla ordinanza 116 non sono cumulabili tra di loro (articolo 1, comma 8), ma sono cumulabili con quelli previsti da altre ordinanze commissariali vigenti, fatte salve le eccezioni espressamente indicate nell’articolo 8;**

Sede istituzionale Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. **06 67662783**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

- 11) Contributo per trasferimento temporaneo su immobili dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del d.Lgs 42/2004;**
- 12) Interventi che possono essere ricompresi nell'ambito nel costo dell'intervento;**
- 13) Agli immobili caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari utilizzate e non utilizzate alla data del sisma si applicano ai fini della determinazione del contributo le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 5, della Ordinanza 19/2017;**
- 14) Presentazione della domanda di contributo in attesa del vincolo della Soprintendenza;**
- 15) Alla ricostruzione "conforme" di un edificio sito in area vincolata paesaggisticamente per il quale non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica sono applicabili gli incrementi della ordinanza 116.**

Premesse

Il decreto-legge 189/2016, all'art. 5, comma 1, lett. b), stabilisce che *"il Commissario straordinario provvede a...omissis... b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione"*;

Nella prima attuazione delle recenti disposizioni contenute nella Ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021 in materia di riparazione, restauro, ripristino e ricostruzione degli immobili di interesse culturale e paesaggistico appartenenti a soggetti privati, sono **stati sollevati taluni dubbi interpretativi da parte degli uffici comunali e dei tecnici**, segnalati anche attraverso quesiti posti al Servizio Assistenza Sisma della Struttura Commissariale, che si ritiene necessario chiarire in via generale;

si emana la presente Circolare che contiene chiarimenti e "criteri vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione".

1) Ambito e data di entrata in vigore ordinanza 116 del 6 maggio 2021

Le disposizioni della ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021 – di seguito ordinanza 116 - in materia di riparazione, ripristino, recupero, restauro e ricostruzione degli immobili di interesse culturale appartenenti a "soggetti privati" si applicano alle tipologie di beni indicati dall'articolo 1, comma 1 (con esclusione dei "ruderi", di cui alla lettera h), ed indistintamente sia agli immobili con destinazione residenziale, sia a quelli con destinazione produttiva o ad uso pubblico, danneggiati o distrutti dal sisma.

Sede istituzionale Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. **06 67662783**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzioneSisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Occorre precisare che l'ordinanza 116 è entrata in vigore il **1 giugno 2021**, data di pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario Straordinario con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei Conti.

Da tale data di applicano le disposizioni contenute dalla ordinanza 116 ed in particolare sono abrogate le disposizioni contenute dalle ordinanze indicate nell'articolo 14 della medesima.

In merito all'indirizzo strategico espresso dalla ordinanza n. 116, di sostituire al sistema antevigente, imperniato sull'automatismo dell'incremento del contributo, riconosciuto indistintamente in relazione a tutti gli edifici comunque ricompresi in un'area tutelata paesaggisticamente, un sistema nuovo, più selettivo, graduato e proporzionato in relazione alla tipologia dell'edificio (se riconducibile, in quanto anteriore al 1945, al costruito storico e tradizionale), nonché in relazione al tipo di vincolo paesaggistico (se "generico" o "specifico") e al tipo di intervento progettato (se conservativo o di demolizione e ricostruzione) si rimanda al parere reso dall'Ufficio del consigliere Giuridico del Commissario Straordinario consultabile su <https://sisma2016.gov.it/2021/06/24/ordinanza-116-la-riforma-non-crea-disparita-di-trattamento-salvi-i-diritti-acquisiti/>.

Ad ogni buon conto, stante la rilevanza della novità normativa in tal modo introdotta, con la cessazione dell'efficacia delle previsioni antevigenti attributive di un incremento del 10 per cento per tutti gli edifici, anche successivi al 1945, ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, si è provveduto a introdurre, con l'articolo 14 della ordinanza n. 120 del 13 agosto 2021, un'apposita norma volta ad assicurare un ulteriore margine temporale per i titolari di edifici successivi al 1945 che non avessero già presentato la domanda di contributo entro il 1° giugno 2021 (e avessero dunque perso il termine ultimo per l'applicabilità del regime precedente) per ottenere comunque il precedente beneficio automatico dell'incremento del 10 per cento già previsto per tutti gli edifici, anche di epoca successiva al 1945, ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, a condizione che tali domande di contributo siano presentate entro il 31 dicembre 2021.

2) Sono ricompresi nell'ambito di applicazione della ordinanza 116 anche tipologie particolari di immobili di interesse culturale, di proprietà privata, non qualificabili come abitazioni di carattere ordinario

Nell'ambito applicativo della ordinanza 116 (articolo 3, comma 2) sono inoltre ricompresi anche gli interventi che hanno ad oggetto tipologie particolari di immobili di interesse culturale, di proprietà privata, non qualificabili come abitazioni di carattere ordinario (rif. tipologia edilizia non assimilabile a quella degli edifici a destinazione prevalentemente abitativa), quali, a titolo esemplificativo, i **complessi monastici e abbaziali, le chiese, i castelli**, che, in relazione alle peculiari tipologie edilizie e costruttive, richiedano una specifica valutazione del connesso costo economico. Non rientrano in queste tipologie particolari, a titolo esemplificativo, "ville antiche" private destinate ad abitazioni ovvero ad uso pubblico.

A tali particolari tipologie di immobili non si applica la riduzione del costo parametrico per classi di superficie (ultima frase del comma 2, dell'articolo 3).

Sede istituzionale Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. **06 67662783**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzioneSisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

3) Per la concessione dei contributi comprensivi degli incrementi della ordinanza 116 si applica la disciplina vigente prevista dalle ordinanze in materia di ricostruzione privata per quanto riguarda i requisiti soggettivi e presupposti oggettivi di carattere generale validi per tutte le domande di contributo

Il punto che merita di essere chiarito è che ai procedimenti di concessione ed erogazione dei contributi - comprensivi anche degli incrementi della ordinanza 116 - si applica la disciplina vigente prevista dalle Ordinanze commissariali in materia di ricostruzione privata (modalità di presentazione domanda su piattaforma informatica, determinazione contributo quale confronto tra costo convenzionale e costo intervento, termini esecuzione lavori, erogazione SAL, definizioni di superficie complessiva per costo convenzionale,...) ed in particolare valgono le stesse condizioni e gli stessi presupposti ai fini della concessione del contributo in generale (a titolo esemplificativo: scheda AeDES, ordinanza di inagibilità, utilizzabilità dell'immobile alla data del sisma- ad eccezione dei collabenti vincolati -, nesso di causalità danno sisma, possesso da parte delle imprese esecutrici della SOA,..).

I termini di decadenza per la presentazione delle domande di contributo restano fermi quelli stabiliti dalle ordinanze vigenti.

Non assume invece rilievo, nel riconoscimento degli incrementi previsti dalla ordinanza 116, la distinzione tra danni lievi e danni gravi.

In particolare, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente procede alla concessione dei contributi, anche sulla base delle asseverazioni rese dal professionista ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 della ordinanza 116 in ordine agli incrementi, sulla base della **disciplina e nei limiti di cui all'ordinanza n. 100 del 2020**, ad eccezione dei seguenti casi per i quali si applica la procedura ordinaria di cui all'articolo 12 del DL 189/2016:

- tipologie rientranti nelle previsioni del comma 4 dell'articolo 3 della "ordinanza 116/2021 ("stima diretta del contributo");

- edifici di proprietà mista pubblica/privata e in tutti i casi in cui è prevista la concorrenza al finanziamento tramite contabilità speciale (es. art. 13 comma 6bis DL 189).

La disciplina di cui all'Ordinanza 100 del 2020 si applica anche, qualora i soggetti legittimati **ai sensi dell'articolo 13 (norme transitorie)** della ordinanza 116, richiedano (è data loro facoltà) l'applicazione degli incrementi per le domande di contributo non definite ovvero per gli interventi che, avendo già ottenuto il contributo, non risultano ancora ultimati o se ultimati **non risultano ancora erogate** le somme a saldo del contributo medesimo, alla data del **1 giugno 2021** (data di entrata in vigore della ordinanza 116). In tale ultimo caso occorre dimostrare attraverso apposita variante progettuale che l'applicazione degli incrementi ai sensi della ordinanza 116 riduce o annulla l'accollo delle residue somme necessarie per il completamento dei lavori.

Sede istituzionale Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. **06 67662783**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzioneSisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

In proposito occorre chiarire che la facoltà data al soggetto legittimato di richiedere l'applicazione degli incrementi per i lavori per cui non è stato ancora erogato il saldo finale è finalizzata a **ridurre o annullare l'accollo** delle residue somme necessarie per il completamento degli interventi iniziali, senza comportare un "radicale" mutamento del progetto iniziale.

Alle varianti o alle modifiche in corso di esecuzione dei lavori, ai fini dell'applicazione degli incrementi disciplinati dalla "Ordinanza 116", non si applica il limite del contributo concesso stabilito dalle ordinanze commissariali in materia di ricostruzione privata (articolo 2 comma 6 Ordinanza n. 8/2016; articolo 5 comma 9 Ordinanza n. 19/2017).

4) Determinazione della percentuale di contributo per immobili non ricompresi nei comuni del cratere

Come disposto dall'articolo 3, comma 3, della ordinanza 116, ai fini della determinazione della percentuale di contributo per immobili non ricompresi nei comuni del cratere trova applicazione quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 che testualmente recita:

"2. Nei Comuni diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge il contributo previsto per gli interventi indicati all'articolo 2, comma 1, della presente ordinanza, concesso a favore dei beneficiari di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), dello stesso decreto legge, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 comprovato da apposita perizia asseverata, è pari al 50% del costo ammissibile, come determinato ai sensi del successivo articolo 5, per ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione. Nei medesimi Comuni il contributo è altresì pari al 100% del costo ammissibile qualora sia concesso a favore dei beneficiari di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) ed e) ovvero si tratti di edifici ubicati nei centri storici, nelle zone classificate dagli strumenti urbanistici comunali come zone A ai sensi dell'articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, nei borghi tipici per motivi ambientali, culturali, storici, architettonici, come riconosciuti da strumenti regionali o provinciali di pianificazione territoriale o paesaggistica".

5) Calcolo degli incrementi del costo parametrico previsti dalla ordinanza 116

L'ordinanza 116 individua (articolo 1) le tipologie di beni danneggiati o distrutti dal sisma riconosciuti di "interesse culturale e paesaggistico", al cui costo parametrico, definito in relazione al "livello operativo" e alla destinazione residenziale, produttiva o di uso pubblico, rispettivamente dalle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018 e n. 90 del 24 gennaio 2020, possono applicarsi gli incrementi percentuali definiti dalle tabelle di cui all'Allegato 1 in relazione alla categoria di intervento proposto nel progetto di **conservazione** o di **ricostruzione**.

Sede istituzionale Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. **06 67662783**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

L'incremento applicabile, ai sensi dell'ordinanza 116, a ciascuna tipologia di immobile è definito all'art. 6, che fissa limiti percentuali riferiti alla tipologia di immobile, alla tipologia di intervento proposto di conservazione o di ricostruzione e alla considerazione degli elementi paesaggistici, urbani, architettonici di contesto e degli elementi costitutivi dell'architettura storica, come riportati nelle tabelle n. 1, 2a, 2b e 3 dell'allegato 1.

Gli incrementi percentuali di cui alla ordinanza 116 possono essere applicati anche qualora l'immobile originario, anteriore al 1945, sia stato in parte oggetto di opere realizzate successivamente alla data di costruzione, a condizione che tali opere successive non abbiano comportato una significativa alterazione del preesistente o dell'assetto esteriore dell'edificio e modificato l'unità strutturale originaria in più unità, e purchè gli interventi sull'edificio si configurino di restauro o di ripristino (con esclusione di interventi di demolizione e ricostruzione) come definiti dal comma 2 dell'articolo 1 della citata ordinanza 116.

Gli incrementi previsti dall'ordinanza 116 non sono cumulabili tra loro, ma sono cumulabili con quelli previsti dalle vigenti ordinanze commissariali n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, fatte salve le eccezioni espressamente indicate nell'articolo 8.

In ogni caso il cumulo totale delle maggiorazioni/incrementi, comprensivi anche dell'incremento di cui al comma 4 dell'articolo 2 della Ordinanza n. 61/2018, non può superare il 100 per cento del costo parametrico per gli interventi sugli immobili rientranti nella tipologia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) «immobili dichiarati di interesse culturale» e non può superare l'80 per cento del costo parametrico per tutte le altre tipologie.

Le disposizioni di cui alla Ordinanza 116 inoltre si applicano anche agli edifici formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice e danneggiati o aggravati da precedenti eventi sismici secondo l'applicazione delle riduzioni percentuali, in relazione alla utilizzabilità, previste dalla Ordinanza n. 51/2019.

6) Per la declinazione ed articolazione degli incrementi delle singole Tabelle di cui all'Allegato alla ordinanza 116 si deve considerare la categoria complessiva di intervento

Nel quadro normativo di riferimento, che deve fare in linea di massima capo alla disciplina di settore contenuta nel D.Lgs n. 42 del 2004, per ciò che attiene alla tutela, per la declinazione ed articolazione degli incrementi applicabili delle singole Tabelle si deve considerare la categoria complessiva di intervento, di **“conservazione dell'esistente/restauro”** ovvero di **“ricostruzione”**, escludendo la possibilità di applicazione dei singoli incrementi delle Tabelle di cui all'Allegato alla ordinanza 116, scelti tra diverse categorie di intervento; ciò anche al fine del rispetto dei limiti percentuali stabiliti dalla ordinanza per l'applicazione degli specifici incrementi.

Sede istituzionale Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. **06 67662783**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzioneisisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

E' comunque possibile cumulare gli incrementi delle Tabelle 2b e 3 nelle ipotesi indicate nella pagina 4 dell'Allegato alla ordinanza 116 di cui si riporta un estratto:

“..Per gli ambiti di applicazione di cui ai punti d) e c), e), g) antecedenti il 1945, nel caso esclusivo di conservazione dell'immobile preesistente (senza demolizione) viene riconosciuto un ulteriore incremento di contributo, connesso alla proposizione di interventi di riduzione delle vulnerabilità sismiche con soluzioni “compatibili” con i principi di conservazione e tutela, allineati alle indicazioni di cui alle Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008) del MiBACT di cui alla Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011 (G.U. n. 47 del 26/02/2011 -suppl. ord. N. 54) e alla circolare n. 15 del SG MiBACT del 30 aprile 2015. La documentazione di richiesta di tale incremento di contributo dovrà prevedere la compilazione della seguente scheda di sintesi, che attraverso l'indicazione puntuale degli interventi previsti per ogni singolo elemento riconosciuto di interesse, definisca e certifichi l'incremento percentuale spettante..”.

La documentazione progettuale, nel caso si richieda l'incremento, andrà integrata con un'apposita ed autocertificata Relazione di progetto che dettagli e giustifichi le singole soluzioni progettuali proposte per le quali viene richiesto l'incremento e con un elaborato grafico e fotografico nel quale sia resa evidente la conservazione e/o la ricostruzione (coerente con la natura storica dei luoghi) degli elementi inerenti il contesto urbano, paesaggistico e il carattere architettonico dell'immobile attraverso il raffronto fra l'*ante* e il *post operam*, ciò tramite schemi grafici quotati relativi alla soluzione per la quale viene richiesto l'incremento (Allegato alla ordinanza 116).

A titolo esemplificativo e non esaustivo: per un progetto che nel suo complesso rientra nella categoria di “**conservazione dell'esistente**”, l'incremento del contributo effettivamente spettante (entro comunque il limite massimo previsto per ciascuna delle tipologie di immobili - articolo 6, comma 1) sarà determinato dalla somma delle singole voci parametriche della colonna della Tabelle “conservazione dell'esistente”, per le quali si forniscono alcune indicazioni:

-Conservazione della configurazione morfologica caratterizzante lo spazio urbano (allineamenti, altezze, rapporti con la strada distanze ecc...)

Gli incrementi delle Tabelle non si applicano per interventi di “conservazione dell'esistente”, essendo applicabili solo per interventi di ricostruzione che mantengono la conformazione dell'edificio esistente (allineamenti generali, altezze, rapporti con la strada distanze ecc...)

-Conservazione della copertura (andamento e geometria delle falde, tipo di manto, linee di gronda)

Gli incrementi sono applicabili anche qualora il progetto preveda la necessità di sostituzione di elementi o della intera copertura danneggiata, mantenendo gli originari andamento e geometria delle falde, tipo di manto, linee di gronda.

-Conservazione delle bucatore e geometria di facciata e/o (allineamenti, proporzioni, dimensioni, ecc.)

Sede istituzionale Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. **06 67662783**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Gli incrementi sono applicabili nell'ipotesi che il progetto **di conservazione** preveda interventi sulle facciate riconducibili a interventi di consolidamento o rinforzo di bucatore quali a titolo esemplificativo cerchiature di vani porta e finestre, consolidamento di archi etc..

-Conservazione di sporti, logge, balconi, altane, scale esterne ecc...

Gli incrementi sono applicabili nell'ipotesi che il progetto **di conservazione** preveda interventi anche su un singolo elemento;

-Conservazione della tipologia strutturale: materiali, caratteristiche e finiture esterne

Gli incrementi sono applicabili qualora si realizzino interventi strutturali o di finitura che non alterano lo stato dei luoghi (interventi di conservazione del paramento murario faccia vista o degli intonaci storici)

-Conservazione degli elementi esterni caratterizzanti le facciate: architravi lapidei o in stucco di porte e finestre, cantonali, marcapiani, cornicioni etc.

Gli incrementi sono applicabili anche se gli interventi interessano anche parte degli elementi caratterizzanti le facciate

-Riutilizzo elementi recuperati:

Gli incrementi sono applicabili qualora si recuperi anche parzialmente gli elementi originali (elementi lapidei, laterizi, elementi lignei etc...).

Fermo quanto sopra esposto, ulteriori chiarimenti verranno riportati nelle emanande "linee guida" sugli interventi di restauro e ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato elaborate a cura del Tavolo tecnico per i beni culturali e le chiese di cui al Decreto commissariale n. 396/2020.

7) Il progetto di restauro di «immobili dichiarati di interesse culturale» (parte seconda del D.Lgs. 42/2004) può prevedere interventi di parziale ricostruzione di elementi danneggiati dal sisma

Occorre chiarire che ai fini della ordinanza 116 (articolo 1, comma 2 lettera a) si intende per «restauro»: *“l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale e al recupero del bene medesimo, assicurandone la funzionalità, nonché alla protezione e alla trasmissione dei suoi valori culturali”*.

In tale definizione è possibile pertanto far rientrare anche interventi di parziale ricostruzione di elementi danneggiati dal sisma funzionali alla ricostituzione della integrità materiale e al recupero del bene, assicurandone la funzionalità alla data del sisma.

In proposito è utile chiarire e precisare, sul piano generale, che il restauro dell'edificio, in quanto volto *“all'integrità materiale e al recupero del bene medesimo, assicurandone la funzionalità”* comprende e include senz'altro anche una parziale ricostruzione che non ne alteri l'originaria

Sede istituzionale Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. **06 67662783**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzioneSisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

fisionomia. Nel campo della tutela dei beni culturali, infatti, è prassi comune e costante – si pensi, ad esempio, all'intervento sulla basilica di san Benedetto di Norcia o al restauro della basilica di Santa Maria di Collemaggio in Abruzzo - configurare senz'altro come intervento di restauro anche quei lavori che riguardano edifici in gran parte crollati, ma ricostruiti 'fedelmente' rispetto alla originaria *facies*. Pertanto, la 'ricostruzione' di parti crollate dell'edificio non osta alla configurazione del complessivo intervento come "restauro" e non come "ricostruzione" (agli effetti, qui rilevanti, della scelta della tabella appropriata di riferimento per la individuazione degli incrementi spettanti). La distinzione tra restauro e "ricostruzione", ai suddetti effetti, è da mettere in relazione con l'estensione del crollo che interessa l'immobile: se si tratta di un crollo molto grave e generalizzato, tale da imporre effettivamente la "ricostruzione", allora ci si riconduce ad un intervento di "ricostruzione", mentre in tutti i casi di crolli parziali si tratterà pur sempre di interventi di "restauro", nell'ambito dei quali ben possono esservi parti "ricostruite" (in linea, ovviamente, con il principi del restauro). Nel restauro la "reintegrazione delle lacune", anche molto ampie ma non tali da avere annullato la realtà materiale e la riconoscibilità tipologica e figurale del bene, fa parte del restauro. Rileva, in definitiva, la considerazione dell'intervento nel suo insieme, anche in relazione all'intenzionalità conservativa e restitutiva, e non innovativa o reinventiva, che guida l'atto di reintegrazione/ricostruzione.

Sulla base di tale premessa definitoria generale, è possibile concludere sul punto nel senso che l'entità della 'ricostruzione' dovrà essere valutata a fronte del progetto presentato al fine di poterla configurare come parte integrante di un intervento complessivamente qualificabile come "restauro" dell'edificio. Anche la 'reintegrazione delle lacune', anche molto ampie ma non tali da avere annullato la realtà materiale e la riconoscibilità tipologica e figurale del bene, potrà far parte del progetto di restauro. Quella che conta è l'intenzionalità conservativa e restitutiva, e non innovativa o reinventiva.

Conseguentemente le singole voci parametriche della Tabella 1 possono essere applicabili alle corrispondenti tipologie di lavori, purché rientranti nella definizione di "restauro" e fermo restando l'autorizzazione/parere dell'ente preposto alla tutela del vincolo.

Occorre precisare che nell'ipotesi di demolizione e ricostruzione di immobili di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della "ordinanza 116", trova applicazione la quota minima garantita pari al 30 per cento di cui all'articolo 6 comma 2 della stessa ordinanza 116.

Viceversa, per le tipologie di immobili di cui al comma 1 lettere a), b) ed f) – per questi ultimi [f)] la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945 - è valida ad oggi solo la Tabella 1, che disciplina solo interventi di "CONSERVAZIONE E RESTAURO".

Inoltre, con la Ordinanza n. 120/2021 si è altresì ritenuto di dover intervenire sull'articolo 6, comma 7, e sull'Allegato, al fine di assicurare un incremento minimo del contributo (pari al 15 per cento) nel caso di edifici ricompresi in vincoli paesaggistici "specifici" necessitanti di interventi di demolizione e ricostruzione, per i quali il testo originario dell'ordinanza n. 116 del 2021 in effetti non prevedeva alcun incremento, avendo limitato le maggiorazioni ai soli interventi di conservazione e restauro.

A tal proposito giova peraltro evidenziare che, nel caso di beni paesaggistici, in specie se rientranti nella tipologia delle così dette "bellezze d'insieme", di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, il criterio identificativo e definitorio della nozione di

Sede istituzionale Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. **06 67662783**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.recostruzioneSisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

“restauro” si presta a un’interpretazione più ampia ed elastica di quanto non accada riguardo ai beni culturali, per i quali, evidentemente, anche in ragione del controllo diretto sull’intervento esercitato dalla competente Soprintendenza, le tecniche di restauro possono in alcuni casi obbedire a più rigorosi e specifici canoni “filologici” di restituzione delle strutture e degli elementi architettonici originari.

Nel caso dei beni paesaggistici (di edifici inclusi nel perimetro di beni paesaggistici), di conseguenza, il criterio valutativo di distinzione tra l’ambito della “conservazione-restauro” rispetto a quello della “demolizione-ricostruzione” può essere più aperto, nel senso dell’ammissione nel primo ambito anche di interventi maggiormente incisivi e meno conservativi di quanto non si possa consentire, invece, nel caso di beni culturali sottoposti a vincolo diretto di tutela.

In considerazione di tale rilievo, la fattispecie contemplata dalla novella sopra ricordata dovrà verosimilmente riguardare solo i casi nei quali si tratti di edifici distrutti, nei quali l’intervento deve necessariamente impostarsi sin dall’inizio in un’ottica di demolizione dell’esistente e di ricostruzione ex novo.

8) Gli incrementi si applicano agli immobili “collabenti” formalmente dichiarati di interesse culturale (articolo 1, comma 1 lettere d) e non si applicano ai “ruderì” (articolo 1, comma 1 lettere h)

Il comma 1 dell’articolo 1 della ordinanza 116, individua:

-con la lettera d) «**edifici collabenti**»: gli immobili di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge sisma formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice, come definiti nell’allegato 1, paragrafo 1, punto 2, lettera b), dell’ordinanza n. 90 del 24 gennaio 2020 (*Edifici che risultino danneggiati a seguito degli eventi sismici, non utilizzati o inagibili al momento del sisma, con o senza collasso di elementi strutturali, anche abbandonati e privi di impianti, ovvero dotati di impianti essenziali quali lo smaltimento delle acque nere, l’adduzione dell’acqua e dell’energia elettrica, anche con presenza di un grado di finitura minimo (pavimenti, intonaci interni ed esterni, infissi), costituiti da una regolare e ben individuata struttura, riconducibile per materiali costituenti e funzionamento strutturale a tipologie tradizionali dell’edilizia in muratura*);

-con la lettera h) «**ruderì**»: gli immobili contemplati dall’articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge sisma, formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice, come definiti nell’allegato 1, paragrafo 1, punto 2, lettera a), dell’ordinanza n. 90 del 24 gennaio 2020 (*Edifici allo stato di rudere aventi le seguenti caratteristiche: perimetro delimitato da pareti murarie che raggiungano l’altezza media di almeno m. 2,00 da terra, non individuabili né perimetrabili catastalmente, nonché privi totalmente di copertura e della relativa struttura portante e di tutti i solai, o con alcune volte e/o orizzontamenti*);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Ai sensi del comma 3, dell'articolo 7 della ordinanza 116, le previsioni relative alla determinazione del contributo contenute nell'allegato 1 all'ordinanza n. 90 del 24 gennaio 2020, riferite agli immobili vincolati, restano applicabili ai soli ruderi.

Conseguentemente:

- agli immobili di cui alla citata **lettera h) "ruderi"** è riconosciuto **il contributo** di cui all'ordinanza n. 90 del 24 gennaio 2020, **non superiore a euro 250/mq**, senza maggiorazioni, onnicomprensivo di ogni onere relativo a lavori e spese tecniche, al netto di IVA, con l'esclusione delle maggiorazioni di cui all'allegato 1 alla Ordinanza 116.

- agli immobili, qualora ricompresi nella tipologia di cui alla **lettera d) "collabenti"**, è consentita la copertura, nel limite del costo convenzionale riferito al "livello operativo" attribuito all'edificio, degli interventi di restauro, ripristino e ricostruzione, sulla base del progetto approvato dalla competente Soprintendenza ai sensi degli articoli 21 e seguenti del D.Lgs 42/2004, con il riconoscimento degli incrementi percentuali, fino al 50 per cento del contributo di base (di cui 40% dalla Tab. 2b e 10% dalla Tabella 3) per gli interventi di conservazione e restauro, indicati nell'Allegato alla ordinanza 116.

Per quanto riguarda il livello di sicurezza sismica da conseguire con gli interventi su edifici collabenti, si dovrà far riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 9 della ordinanza 116.

Per gli edifici "collabenti" o non utilizzati alla data del sisma, ai fini della **determinazione del costo dell'intervento** e fermo restando l'approvazione dalla competente Soprintendenza, le **opere ammissibili** devono intendersi quelle necessarie a **restituire all'intero edificio l'aspetto decorativo e funzionale originario alla data del sisma** e di sicurezza sismica, escludendo dalle lavorazioni ammissibili gli interventi modificativi della destinazione d'uso alla data del sisma (a titolo esemplificativo: sono ammissibili a contributo il ripristino o la sostituzione di impianti esistenti e, ove necessario, adeguati alla vigente normativa in materia di sicurezza e di efficientamento energetico; "finiture" non esistenti alla data del sisma non sono ammissibili a contributo così come eventuali opere di "miglioria").

Ciò in linea con le finalità degli incrementi previsti per gli edifici di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 della ordinanza 116 che sono riconosciuti, nelle corrispondenti misure percentuali e fino al 50 per cento del contributo di base, in relazione agli specifici interventi proposti di conservazione dell'esistente, nonché in relazione alla considerazione del contesto edilizio, urbano e paesaggistico e degli elementi costitutivi dell'architettura storica indicati nelle tabelle 2B e 3 dell'allegato 1, denominate rispettivamente "Salvaguardia e conservazione dei contesti edilizi, urbani e paesaggistici - Conservazione degli elementi costitutivi dell'architettura storica" e "Riduzione delle vulnerabilità sismiche attraverso interventi compatibili con il carattere dell'architettura storica".

La distinzione tra lo stato di "collabente" e di "rudere" deve essere ricondotta, al fine di determinare i contributi per la ricostruzione e gli incrementi, alla somma delle condizioni dello stato di fatto dell'edificio, riportate nelle definizioni nella Ordinanza n. 90/2020 e a quanto riportato nel comma 1



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

dell'articolo 10 del DL 189/2016, e non necessariamente facendo solo riferimento alla relativa categoria catastale (F/2 - "Unità collabenti").

Un edificio danneggiato dal sisma, per poter vedere attribuito il Livello Operativo e quindi non rientrare nella definizione di "rudere", deve essere costituito da una regolare e ben individuata struttura, riconducibile, per materiali costituenti e funzionamento strutturale, a tipologie tradizionali dell'edilizia in muratura. Il collasso di alcuni elementi strutturali andranno valutati ai fini del Livello Operativo qualora conseguenti alla crisi sismica.

9) Agli edifici collabenti "non formalmente vincolati" non si applicano gli incrementi previsti dalla ordinanza 116

Il punto che deve essere chiarito è che gli incrementi previsti dalla ordinanza 116 si applicano agli **edifici collabenti** (non "ruderi") formalmente vincolati (parte seconda del D.Lgs 42/2004), in attuazione della norma primaria di cui all'art. 10, comma 1 del DL 189/2016. Di conseguenza, i collabenti ricadenti nella lettera b), c) e), f) g) dell'articolo 1, comma 1 della ordinanza 116, non sono in alcun modo finanziabili, neanche con il contributo di base, sicché neppure si pone per essi il tema dell'ammissibilità delle maggiorazioni. Ed infatti, solo per i collabenti ex art. 10, comma 3-*bis*, ossia per i collabenti vincolati, è possibile procedere al contributo e alle annesse maggiorazioni, e non anche per gli immobili collabenti non vincolati, ma presi in considerazione esclusivamente nelle previsioni degli strumenti urbanistici comunali o in altri atti di pianificazione e programmazione provinciali o regionali.

10) Gli incrementi previsti dalla ordinanza 116 non sono cumulabili tra di loro (articolo 8 comma 1), ma sono cumulabili con quelli previsti da altre ordinanze commissariali vigenti, fatte salve le eccezioni espressamente indicate nell'articolo 8

Gli incrementi previsti dalla ordinanza 116 sono cumulabili con le altre maggiorazioni già previste ad altro titolo dalle ordinanze commissariali vigenti, ad eccezione delle seguenti:

- articolo 3, comma 1, lettere a) e b), dell'ordinanza commissariale n. 8 del 2016;
- allegato 2, tabella 7, punto 4, dell'ordinanza commissariale n. 13 del 2017;
- allegato 1, tabella 7, lettere a), k), l) e m) dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017;
- articolo 18, comma 6 e comma 6-bis, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017;

In ogni caso il cumulo totale delle maggiorazioni/incrementi non può superare il 100 per cento del costo parametrico per gli interventi sugli immobili rientranti nella tipologia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) «immobili dichiarati di interesse culturale» e non può superare l'80 per cento del costo parametrico per tutte le altre tipologie.

Sede istituzionale Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. **06 67662783**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzioneSisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

11) Contributo per trasferimento temporaneo su immobili dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del D.Lgs 42/2004.

Il contributo per i costi di trasloco previsti dall'art. 4, comma 4, della Ordinanza n. 61/2019 sono riconosciuti fino alla concorrenza del costo convenzionale anche nei casi in cui l'immobile dichiarato di interesse culturale ai sensi della parte seconda del D.Lgs 42/2004 benefici del contributo per la ricostruzione comprensivo anche degli incrementi previsti dalla ordinanza 116.

12) Interventi che possono essere ricompresi nell'ambito nel costo dell'intervento

Al fine di individuare gli interventi che possono essere ricompresi nell'ambito nel costo dell'intervento ammissibile a contributo occorre precisare che ai fini della ordinanza 116 (comma 2 dell'articolo 1) si intendono per:

- a) **«restauro»:** *l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale e al recupero del bene medesimo, assicurandone la funzionalità, nonché alla protezione e alla trasmissione dei suoi valori culturali;*
- b) **«ripristino»:** *l'intervento diretto a restituire l'aspetto e la consistenza che un edificio aveva a una data epoca, perlopiù fra le più antiche della sua storia, e che aveva perduto in seguito a crolli o ad opere successive di trasformazione e adattamento; ciò mediante rimozione di aggiunte o parziali ricostruzioni, al fine di restituire all'edificio la sua integrità e funzionalità;*
- c) **«ricostruzione»:** *l'intervento riguardante edifici distrutti o in avanzato stato di disfacimento, condotto, sul medesimo sito e senza dislocazione, con l'intento di restituire l'edificio allo stato precedente il danno; ciò in riferimento ad una solida base documentaria ed in coerenza con la natura storica dei luoghi;*

Gli interventi (articolo 2 della ordinanza 116) di **restauro, riparazione e ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione** degli immobili di interesse culturale e paesaggistico **danneggiati o distrutti dal sisma**, devono assicurare il conseguimento di elevati livelli qualitativi nella progettazione e nella realizzazione dei suddetti interventi, al fine di renderli compatibili con la tutela degli aspetti architettonici, storici e paesaggistici e di salvaguardare i caratteri identitari degli insediamenti dei Comuni colpiti dal sisma

Nell'ambito degli interventi (articolo 4 della ordinanza 116) di **restauro, riparazione, ripristino e ricostruzione** nel **costo dell'intervento** sono ricompresi anche quelle ulteriori lavorazioni, connesse agli interventi medesimi, finalizzate al recupero ovvero al restauro di beni ed elementi architettonici e storico-artistici di pregio, caratterizzanti l'architettura dell'edificio oggetto di intervento (quali, ad esempio, stipiti, angolari, portali, mensole, architravi, elementi decorativi, stemmi), ivi incluse le superfici decorate e altri apparati decorativi. Sono ammesse a contributo anche le lavorazioni di restauro delle superfici decorate e degli altri apparati decorativi non inclusi nelle Tabelle di cui all'Allegato 1 alla ordinanza 116.

Sede istituzionale Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. **06 67662783**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzioneSisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Per quanto sopra, **ai fini della determinazione del costo dell'intervento**, fermo restando l'autorizzazione/parere dell'ente preposto alla tutela, per opere ammissibili a contributo devono intendersi quelle necessarie a restituire all'intero edificio danneggiato l'aspetto decorativo e funzionale originario alla data del sisma e a raggiungere livelli di sicurezza sismica compatibili con la tutela del bene (articolo 9 della ordinanza n. 116), facendo riferimento per quanto possibile alla disciplina della ricostruzione privata (a titolo esemplificativo: sono ammissibili a contributo lavorazioni, connesse agli interventi, finalizzate al recupero ovvero al restauro di beni ed elementi architettonici e storico-artistici di pregio, caratterizzanti l'architettura dell'edificio oggetto di intervento (quali, ad esempio, stipiti, angolari, portali, mensole, architravi, elementi decorativi, stemmi).

Sono inoltre ammissibili a contributo anche le lavorazioni di restauro delle superfici decorate e degli altri apparati decorativi non inclusi nelle Tabelle di cui all'Allegato 1 alla Ordinanza n. 116, **che facciano parte integrante della struttura e limitatamente alle parti danneggiate dal sisma e/o interessate dagli interventi**.

Il progetto, qualora autorizzato dall'ente preposto alla tutela del vincolo, prevede l'esecuzione di **opere aggiuntive e diverse da quelle specifiche attinenti la ricostruzione** (opere finalizzate ad aumenti di cubatura, realizzazione di piani seminterrati, sopraelevazioni, ampliamenti, migliorie, opere di finitura), ai fini della determinazione e della erogazione del contributo comprensivo degli incrementi di cui alla ordinanza 116, andranno determinate le percentuali di incidenza delle opere distinguibili, ammissibili e non ammissibili secondo quanto previsto dalla normativa vigente (rif. art. 16 della ordinanza n. 80 del 2018). Le contabilità e le relative fatturazioni saranno separate e non potranno riguardare le medesime lavorazioni.

Per l'eventuale **applicazione del Superbonus** e ogni altro incentivo fiscale per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione si rinvia alla **"Guida"** consultabile sul sito del Commissario Straordinario al seguente link: https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2021/05/Ricostruzione_post_sisma_Italia_Centrale_e_Superbonus_110.pdf

13) Agli immobili caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari utilizzate e non utilizzate alla data del sisma si applicano ai fini della determinazione del contributo le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 5, della Ordinanza 19/2017

Nel caso di edifici danneggiati ricompresi nelle tipologie di cui al comma 1 dell'articolo 1 della ordinanza 116 (con esclusione delle tipologie di cui alle lettere d e h), caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari non utilizzabili anche parzialmente al momento dell'evento sismico ed altre che risultino utilizzabili a fini abitativi o produttivi, il costo ammissibile a contributo (articolo 18, comma 5 della Ordinanza 19/2017) è pari al minor importo tra il costo convenzionale, con l'applicazione degli incrementi previsti dalla ordinanza 116, calcolato sull'intera superficie, compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, e il costo dell'intervento indispensabile per assicurare l'agibilità strutturale dell'intero edificio, il ripristino delle finiture esterne (compresi infissi), delle finiture sulle parti comuni nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari utilizzabili ovvero, per edifici rientranti nella lettera a) del comma 1 dell'art. 1, le opere atte a restituire

Sede istituzionale Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. **06 67662783**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione_sisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

l'aspetto decorativo e funzionale originario alla data del sisma e di sicurezza sismica alle unità immobiliari non utilizzabili.

14) Presentazione della domanda di contributo in attesa del vincolo della Soprintendenza

Le disposizioni della ordinanza 116 nonché di quelle vigenti contenute nelle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018 e n. 90 del 24 gennaio 2020, si interpretano nel senso che gli incrementi del costo parametrico in esse previsti sono applicabili anche agli immobili privati sottoposti alla normativa di tutela ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 per i quali sia stata presentata, **prima della domanda di contributo**, la domanda di verifica dell'interesse culturale, ai sensi del predetto articolo 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004, **a condizione che la verifica positiva da parte dei competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo intervenga prima della concessione del contributo.**

A riguardo si richiama anche quanto disposto dall'articolo 2 della ordinanza n. 111/2020 nonché il parere reso dall'Ufficio del Consigliere Giuridico del Commissario Straordinario, consultabile su <https://sisma2016.gov.it/2021/02/09/in-attesa-del-vincolo-della-soprintendenza-si-puo-presentare-la-domanda-di-contributo/>

Occorre inoltre, ricordare che, come disposto dal comma 4 dell'articolo 13 della ordinanza 116, il termine per la scadenza della segnalazione del danno da sisma degli edifici collabenti vincolati di cui all'articolo 10, comma 3 bis del DL 189/2016, stabilito ai sensi dell'ordinanza 24 gennaio 2020, n. 90, già prorogato al 15 luglio 2020, dall'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza n. 103 del 29 giugno 2020, è stato riaperto fino allo scorso 30 giugno 2021.

15) Alla ricostruzione “conforme” di un edificio sito in area vincolata paesaggisticamente per il quale non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica sono applicabili gli incrementi della ordinanza 116

Nell'ipotesi di intervento di ricostruzione “conforme” di un immobile riconducibile ad una delle tipologie di beni indicati con le lettere e), f), e g) dell'articolo 1 comma 1 della ordinanza 116 e per i quali non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica, sono comunque applicabili gli incrementi previsti dalla stessa ordinanza 116.

Il Commissario Straordinario

On .avv. Giovanni Legnini